

Il lato oscuro del soggetto Ripensare le grammatiche dei diritti attraverso la disabilità

Lorenzo Rustighi

The Dark Side of the Subject. Rethinking Rights through Disability

The essay analyzes the disassembly of the relationship between the registers of rights and the processes of representation in the contemporary European context, by engaging with some of the most crucial philosophical contributions of disability studies. The article consists of three complementary moments. 1) A discussion of some issues concerning disability, especially from the point of view of pedagogy and school policies, aiming at suggesting the emergence of a new subject of rights. 2) An analysis of these issues throughout the wider spectrum of European citizenship, with special regard to the ongoing conflicts between citizens and migrants which demand a new interrogation about the logic of rights. 3) A dialogue with disability studies, aiming at showing how their overall theoretical and practical proposal offers some valuable instruments in order to escape the apories analyzed at the previous stages. The main hypothesis is that a certain approach to and of disability allows us to reinvest in some of the political defies of our time, by re defining the field of rights from inside the crisis of their traditional grammars.

Keywords: disability; citizenship; migrations; special pedagogy; commons.

Nelle pagine che seguono analizzerò il disarticolarsi tra lessico dei diritti e procedure di rappresentanza attraversando, nelle sue linee fondamentali, la lezione dei *disability studies*. Lo farò in tre tempi complementari, ma con una precauzione di metodo: le analisi qui proposte tentano di fare presa sul contesto europeo e non hanno dunque validità generale. In un primo tempo mi focalizzerò su alcune questioni relative alla disabilità, in particolare in ambito pedagogico-

Lorenzo Rustighi, *Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Filosofía "Dr. Alejandro Korn", Puán 480, 4to. piso, (1406) Buenos Aires, Argentina*
- lorenzo.rustighi@unipd.it.

scolastico, allo scopo di suggerire in che modo essa si trovi al centro di un complesso di operazioni che mi sembrano ben funzionare come chiave di lettura di un nuovo soggetto dei diritti. In un secondo momento cercherò di proiettare i problemi emersi al primo punto su di uno sfondo più ampio, e li svilupperò soprattutto attorno ai conflitti contemporanei tra cittadini europei e migranti che mettono all'ordine del giorno una nuova interrogazione sulla logica e sulla tenuta dei diritti. In un terzo momento, quello conclusivo, tornerò sulla disabilità nel tentativo di illustrare come la proposta sia teorica che pratica dei *disability studies* offra alcuni strumenti per uscire dalle aporie segnalate nei primi due momenti. La tesi che vorrei sostenere è che un certo sguardo sulla e della disabilità consente di reinvestire su alcune sfide del presente, rideterminando lo spazio di pertinenza dei diritti dentro la crisi delle loro tradizionali grammatiche.

I. Il governo della specialità

A partire dagli anni Ottanta del Novecento, la scuola in Europa ha conosciuto una notevole metamorfosi a livello disciplinare, pedagogico e logistico, interfacciandosi in maniera più incisiva con una società in rapido cambiamento. La ristrutturazione mirava ad un piano di integrazione ad ampio raggio, che facesse dell'istituto scolastico un luogo di raccordo tra una molteplicità di attori sociali: la famiglia, il mondo del lavoro, i servizi. Il soggetto disabile, in particolare, è stato posto sempre di più al centro dell'interesse, attraverso il potenziamento di personale e competenze specializzati che fossero in grado di integrarlo tra gli studenti normodotati e di sostenerlo nel percorso scolastico. Negli ultimi quindici anni circa, tuttavia, questo modello è stato messo in discussione e riformato, perché considerato troppo rigido e non sufficientemente equo. Alla categoria di integrazione, che pensa staticamente il rapporto tra lo studente normale e il portatore di handicap, viene opposta ora quella di inclusione, che tende ad agire piuttosto sul piano della specialità. Il concetto di specialità – da cui la “pedagogia speciale” – consente infatti in prima battuta di ampliare indefinitamente lo spettro delle differenze con cui la scuola si confronta, includendo non più solo la disabilità ma anche casi più sfumati di diversità psicologica, familiare o socio-economica, ivi compresi gli

stranieri di prima o seconda generazione. La specialità fa tuttavia molto più di questo, perché di fatto punta a considerare ogni studente, potenzialmente, come un soggetto speciale. Si tratta infatti di individuare una serie di singolarità che nel linguaggio tecnico sono definite BES (Bisogni Educativi Speciali) o SEN (Special Educational Needs). Non più patologie, ma variabili che possono compromettere il successo scolastico e che richiedono quindi una risposta adeguata da parte della scuola. Donde l'obsolescenza dell'idea di integrazione: «La piena realizzazione del sistema dell'*Inclusive education*, quindi, non consiste nel dare un posto nella scuola anche a chi è rappresentante di una qualche diversità, ma nel trasformare il sistema scolastico in organizzazione idonea alla presa in carico educativa dei differenti SEN che tutti gli alunni possono incontrare»¹. Diventa così indispensabile attivare una serie di capacità nuove, suscettibili di essere rinegoziate e reimmesse nella circolazione delle capacità di tutti i soggetti in gioco². Il principio di fondo è che ogni soggetto speciale ha bisogni normali e ogni soggetto normale ha bisogni speciali. Sui singoli – studenti, ma anche docenti – insiste quindi contemporaneamente questo doppio registro, la cui sinergia permette di tenere in tensione progetti di normalizzazione e forme di specializzazione sia dal lato del sistema scolastico e dei suoi operatori che da quello dei suoi destinatari (alunni e famiglie). Si disegna così un'ellisse ad eccentricità variabile, i cui due fuochi sono anzitutto la scuola e lo scolaro, e poi la scuola e la società.

Ora, questo tipo di approccio presenta alcuni vantaggi, perché se in apparenza richiede un maggiore dispendio di energie, consente in realtà di snellire tutta una serie di processi che vanno al di là della scuola, alleggerendo il carico generale sullo Stato. Anzitutto, in gioco c'è la possibilità di fare del docente, a lungo termine, una figura completamente nuova e polivalente, che non ha più solo prerogative didattiche ma supplisce ad un più vasto insieme di funzioni. L'insegnante di sostegno dedicato e *ad personam* tende quindi, a sua volta, a sparire³.

¹ A. Lascioli, «Dalla scuola dell'integrazione alla scuola dell'inclusione», *L'educatore*, n. 2 (2011).

² Cfr. in proposito i *Principi Guida per promuovere la qualità dell'inclusione nella Scuola Inclusiva* (Agenzia Europea per lo Sviluppo dell'Istruzione degli Alunni Disabili 2003).

³ Cfr. D. Ianes, *L'evoluzione dell'insegnante di sostegno. Verso una didattica inclusiva*, Erickson, Trento 2014.

La scuola si fa capace di assorbire almeno parzialmente altri ruoli e contesti, divenendo un nodo di coordinamento – più efficace che in passato – tra la famiglia, l'ospedale, l'Azienda Sanitaria, la clinica, la comunità protetta, e non da ultimo il lavoro e le risorse umane. Vale la pena di notare ad esempio – ciò su cui insistono tanto la pedagogia quanto le regolamentazioni comunitarie e locali – che nell'ottica della specialità le certificazioni di handicap non sono più pertinenti; i diritti e lo status dei soggetti sono quindi rimodulati attraverso altri canali. Il che da un lato rende la scuola uno spazio più equo ed orizzontale, e dall'altro richiede un intervento pubblico e socio-sanitario sempre più esiguo. E questo non solo per i soggetti in età scolare ma, idealmente, per tutti, limitando l'impatto di soggetti potenzialmente marginali: dallo straniero al portatore di handicap, dallo psichiatrico al disoccupato e al delinquente. Soggetti che dunque si tende ad includere quanto più possibile in progetti differenziali ma coestensivi di partecipazione, socializzazione, apprendimento, autonomizzazione. *L'Inclusive education* prevede così che la scuola porti avanti negli studi soggetti che fino a 15-20 anni fa, per una molteplicità di ragioni, non vi avrebbero avuto accesso, o avrebbero usufruito di un livello di scolarità minima.

In un simile orizzonte il disabile sembra essere quindi divenuto secondario. E tuttavia, se è vero che la logica della specialità va molto al di là di quella della disabilità, includendola senza essere ad essa riducibile, è proprio attorno alle forme di trattamento e di integrazione del disabile che essa è andata costituendosi, indicizzando il nuovo modello di inclusività all'estensione su più vasta scala dell'arcipelago concettuale di ciò che in contesto anglosassone si chiama *ableism*, cioè quell'insieme di discorsi e pratiche che definiscono il soggetto abile⁴. Non si è trattato cioè di assumere il soggetto inclusivo come soggetto disabile *tout court*, come se il confine tra i due fosse venuto meno, ma di mettere a profitto alcune strategie di conduzione e di educazione già messe alla prova in un ambito – quello della disabilità – diventato angusto o insufficiente. Il disabile continua quindi ad essere a mio avviso la matrice di un certo modo di pensare il soggetto. Per questo mi sembra che la prospettiva dei *disability studies* sia più che mai attuale e capace di interrogazione critica, specie quando si tratta di riflettere

⁴ Cfr. G. Wolbring, «The Politics of Ableism», *Development*, n. 51 (2008), pp. 252-258.

sui diritti. In un duplice senso, come cercherò di argomentare nella conclusione: da un lato essa ci consente di scomporre analiticamente alcuni dispositivi di governo che si fanno carico di un nuovo tipo di soggetto di diritto; dall'altro ci permette però anche di osservare i processi di soggettivazione o di resilienza che si definiscono a ridosso di questi dispositivi e che sono in grado di disinnescarli, ad esempio risemantizzando i diritti, così da prendere a rovescio i problemi posti dal governo della disabilità.

Occorre quindi chiedersi quali *chances* si aprano a questo soggetto. In che modo ad esempio i nuovi paradigmi di governo incidono sulla natura e sulla tutela dei diritti? E che tipo di effetto si produce sui diritti laddove una serie di vecchie differenze sono ripensate nell'intersezione sempre negoziabile tra normale e speciale? Per provare a rispondere a queste domande si dovrà anzitutto mostrare come una simile intersezionalità renda ragione non solo di nuovi standard pedagogici ma di un fenomeno di riorganizzazione complessiva.

2. Cittadini e governati

Alla duplicità appena descritta se ne sovrappone in effetti un'altra, che a mio avviso può essere assunta come la logica dentro cui si manifesta la prima. Mi riferisco alla confusione tra codici di cittadinanza e codici di *governance*, vale a dire tra le categorie che hanno dato forma storica alle democrazie liberali, da un lato, e dall'altro la razionalità di tipo economico che innerva i progetti di governo neoliberale⁵. Implicando, con ogni evidenza, anche le diverse concezioni di libertà e diritti che queste due dimensioni portano con sé: in un caso c'è un soggetto pensato, in senso marshalliano, dentro un plesso di diritti, doveri e garanzie direttamente determinato dalla sua inclusione nello spazio ad un tempo territoriale, giuridico e sociale della cittadinanza⁶; nell'altro, un soggetto chiamato a strutturare individualmente

⁵ Cfr. W. Brown, «Neoliberalism and the End of Liberal Democracy», in Id., *Edge-work. Critical Essays on Knowledge and Politics*, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2005, p. 44.

⁶ Cfr. P. Costa, «Cittadinanza e integrazione: dall'Ottocento a oggi», in T. Mazzaresse (a cura di), *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino 2013, pp. 17-32.

il proprio campo di azione attraverso una responsabilizzazione imprenditoriale radicale, che ha come effetto, in primo luogo, il fatto che il sociale sia assunto dagli individui come inessenziale e a posteriori (o al limite come inesistente), e in secondo luogo un vero e proprio smembramento degli apparati statali e dei diritti sociali così come si erano affermati nello Stato di diritto classico. Si tratta di due modelli antagonisti, e tuttavia sempre meno discernibili nella misura in cui lo Stato tende a conservare solo superficialmente le sue funzioni, lasciandosi rideterminare da un'agenda che resterebbe incomprensibile al di fuori della razionalità governamentale.

Questo tipo di contaminazione ha una lunga storia, che rimonta alla genesi del liberalismo tra XVIII e XIX secolo e che ha conosciuto nel XX una serie di significative torsioni. Il fenomeno odierno presenta però alcuni caratteri di novità, anzitutto se si constata l'estrema fluidità con cui queste due modi di presa sul soggetto interagiscono. Non si tratta più infatti di pensarle come limite reciproco (tra il politico e l'economico, o tra Stato e mercato), né come forme di regolamentazione tra loro coordinate ma allocate in aree distinte; al contrario, esse sono sempre più capaci di intercambiabilità, assumendo l'una il linguaggio dell'altra in contesti differenziati che non ne cancellano del tutto le linee di demarcazione, certo, ma che le rendono in ogni caso provvisorie e reversibili. Benché si tratti di un vero e proprio processo di sostituzione di un modello di governo ad un altro, li si rappresenta quindi come sovrapponibili, sciogliendone ogni gerarchia. Ne consegue che anche le due forme di soggettività messe in gioco tendano ad essere equiparate, e in particolare la prima, quella riconducibile agli archivi della cittadinanza democratico-liberale, sembra sempre più schiacciata sulla seconda, orientata ad un'azione di tipo eminentemente economico che ne polarizza ogni altro aspetto. Ad un primo livello è precisamente qui che si situa, mi sembra, la crisi del momento rappresentativo che interessa i diritti. Anzitutto perché, dal lato dei regimi di governo, abbiamo a che fare con dimensioni transnazionali e con capacità ibride di produzione normativa, svincolate dalla legittimazione politica e dalla procedura costituzionale⁷ e assestate più su una giurisprudenza dell'autonomia e della casistica che su un'assio-

⁷ Cfr. G. Teubner, *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford University Press, Oxford 2012.

matica dei principi e su una logica di rappresentanza. La crescente *deregulation* espressa da poteri in grado di ridefinire i rapporti tra strutture istituzionali e scena globale (consulenti, corti, poli finanziari, agenzie di rating, privati, ma anche l'esecutivo stesso, che si dimostra capace di concentrare funzioni amministrative)⁸, non ha sradicato le grammatiche del diritto pubblico e delle politiche nazionali. Le ha però profondamente diluite e dislocate in differenti topografie, riuscendo a produrre con esse singolari alleanze⁹. La ragione di governo che qui entra in gioco è così in grado di utilizzare, tra gli altri, proprio i canali dello Stato per piegarli a nuove progettualità, insediandosi nei lessici stessi della cittadinanza ma mettendone ad un tempo fuori gioco le funzioni. Questo significa a mio modo di vedere che un estremo grado di *agency* convive con un estremo grado di passività: se da un lato infatti ricostruire il cittadino nei termini dell'*optimum* governamentale promuove forme sofisticate di investimento su di sé, di creatività e di estrazione di valore, dall'altro però sostiene fenomeni di spoliticizzazione di grande portata, non solo perché squalifica ogni programma di azione sociale o solidale, operando una riduzione dei fini ad un registro interamente individuale, ma anche perché inchioda questi fini ad uno schema di oggettività economica quasi trascendente, capace di assoggettare le stesse politiche pubbliche, e di fare dunque del cittadino un soggetto eminentemente amministrato, governato sulla base di misure che sfuggono interamente alla sua valutazione.

In questo orizzonte si iscrive a mio avviso quel corpus di saperi che costituiscono gli archivi della pedagogia speciale ricordati poco sopra, mobilitati come vere e proprie tecnologie di governo del sociale, in grado di scommettere su forme di soggettivazione inedite. Si tratta in effetti di una pratica del "caso", della singolarità, che mette

⁸ Sull'assoggettamento dei poteri sovrani a forme di regolamentazione mercatocratica e agli standard delle agenzie finanziarie, cfr. A. Ferrara, «La democrazia e il potere assoluto dei mercati finanziari disancorati», *Politica & Società*, n. 1 (2015), pp. 7-26. Nei processi di desovranizzazione hanno tuttavia ruolo attivo non solo forme di *governance*, ma anche i movimenti sociali, dentro una dimensione post-rappresentativa tanto occidentale quanto post-coloniale (cfr. R. Samaddar, *The Materiality of Politics*, Anthem Press, London-New York-Delhi 2007).

⁹ La coalizione tra sistema legale e attori economici rimonta all'ordoliberalismo tedesco: cfr. H. Brunkhorst, «La crisi del potere legislativo in Europa», *Politica & Società*, n. 1 (2015), pp. 27-42.

al lavoro una molteplicità di risorse. I diritti stessi – all’istruzione, o ad un equo trattamento scolastico – sono così ripensati su un piano di flessibilità che fa dell’istituzione un’entità polifunzionale, rizomatica, orientata ad una costante rimessa in gioco dei propri strumenti e dei propri scopi, ma che ad un tempo traduce il soggetto scolarizzato in un centro di intensività polimorfo, fungibile, preso in un processo costante di miglioramento, perché chiamato non a dare una risposta univoca ma ad elaborare una serie di *feedback* originali che ne mettano a profitto le energie e le libertà¹⁰. Da un lato dunque la parola d’ordine è l’equità; dall’altro si punta però ad un più alto livello di concorrenzialità. Come è evidente, ne va di una metamorfosi radicale non solo della scuola, ma prima ancora del soggetto della cittadinanza che la scuola si impegna a formare. Ed è proprio qui che emerge il nuovo sodalizio tra soggetto cittadino e soggetto economico di cui è questione.

3. Tra la vita e la morte

Un esempio significativo di questo duplice discorso – che fa della specialità, nel suo senso più esteso, un filtro privilegiato nell’analitica dei diritti – è offerto dalla giurisprudenza italiana recente. L’interesse di questo caso giudiziario, dove al centro è proprio la disabilità, mi sembra essere la sua capacità di disarticolare, mostrandoli nella loro autonomia, questi due modi di pensare il soggetto: il cittadino e il governato.

In una sentenza del 22 dicembre 2015¹¹ la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento per una neonata affetta da sindrome di Down non diagnosticata in fase prenatale. L’indennizzo era stato richiesto infatti non solo per la madre (che se informata avrebbe potuto interrompere la gravidanza e che è stata quindi risarcita), ma anche per la figlia, alla quale sarebbe stato negato il diritto di non nascere. Per la Corte, invece, non esiste alcun «diritto a non nascere

¹⁰ Cfr. P. Dardot, C. Laval, *La nouvelle raison du monde. Essais sur la société néolibérale*, La Découverte, Paris 2009, trad. it. *La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista*, DeriveApprodi, Roma 2013, pp. 425-430.

¹¹ http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/25767_12_2015.pdf

se non sano», con riferimento alla legge Kouchner entrata in vigore in Francia nel 2002. Come ricorda la sentenza, la tutela di un'entità non richiede tuttavia che questa sia elevata al rango di soggetto di diritto – concezione che renderebbe il nascituro non tutelabile, dal momento che la capacità giuridica si acquisisce alla nascita. Il diritto al risarcimento non poteva dunque essere escluso sulla sola base dell'antiorità del danno rispetto alla nascita. «Alla tutela del nascituro», si legge, «si può pervenire, in conformità con un indirizzo dottrinario, senza postularne la soggettività – che è una tecnica di imputazione di diritti ed obblighi – bensì considerandolo oggetto di tutela». Ci sono due elementi da sottolineare qui: 1) che la soggettività è una vera e propria tecnica e necessita di precise condizioni; 2) che un ente, ad esempio il feto, può essere fatto oggetto di diritto senza essere considerato come un soggetto. A pesare sulla decisione della Corte è stato pertanto un altro principio, di ordine etico-filosofico. Occorre infatti analizzare lo statuto del danno: in ciò i genitori della bambina rivendicano, «il danno riuscirebbe [...] legato alla stessa vita del bambino; e l'assenza di danno alla sua morte». Il venire alla luce costituirebbe cioè un «danno *in re ipsa*». Ma, prosegue la Corte citando Dante, «la non vita non può essere un bene della vita; *per la contraddizion che nol consente*. Tanto meno può esserlo, per il nato, retrospettivamente, l'omessa distruzione della propria vita (*in fieri*), che è il bene per eccellenza, al vertice della scala assiologica dell'ordinamento».

Qui mi sembrano delinarsi in maniera schematica, come dicevo, i due profili di soggettività di cui si è parlato, le due serie discorsive che agiscono simultaneamente, nel caso specifico, sulla neonata. Se cito questo esempio, infatti, è perché la sentenza fa una certa chiarezza sugli strumenti logico-giuridici che vengono mobilitati, e soprattutto sulle due diverse temporalità con cui abbiamo a che fare. La richiesta di risarcimento formulata dai genitori, da un lato, non può che basarsi su un'idea classica di cittadinanza: l'imputazione di personalità giuridica alla bambina, come sancito dal codice civile, è necessariamente post-natale, e la sua titolarità di diritti implica un rapporto di reciprocità con lo Stato con cui si interfaccia. Si tratta però di un canone di cittadinanza condotto al parossismo, che spinge l'autonomia ontologico-giuridica del soggetto fino alla possibilità che questi scelga a posteriori il proprio non venire al mondo (e che quindi presuppone uno scollamento radicale tra la soggettività e la sua incorporazione, il suo

embodiment). Abbiamo a che fare con un soggetto iper-sovrannizzato, depositario di diritti assoluti che lo Stato è chiamato a riconoscere e a tutelare. Dall'altra parte, la risposta della Corte fa leva su tutt'altro tipo di soggetto, che mi sembra un soggetto anzitutto governato, fissato ad un regime di oggettività su cui non ha alcuna presa: il diritto, qui, non ha bisogno di pensarsi in simmetria con il soggetto, poiché anzi il soggetto è assente, non è neppure postulato come tale, ma lo prende tuttavia in custodia a partire dal grembo materno. La logica messa in campo è la stessa che Duden segnala come impostasi nel dibattito pubblico, nella medicina e nella giurisprudenza dagli anni Ottanta, in cui un'istanza generale e apparentemente oggettiva come quella della "vita" diviene dirimente nella capacità di amministrare tanto il feto quanto la madre¹². Un soggetto, quindi, per cui la disabilità diventa di fatto un carattere costitutivo, anche per il normodotato, perché sempre virtualmente consegnato ad un apparato disassato rispetto alla dialettica tra cittadinanza e rappresentanza, e costituitosi piuttosto nella corte, nell'ospedale, nell'istituto, nella cooperativa o ancora nella scuola, dove i diritti sono integrati ad un sistema di saperi biopolitici cui lo Stato indicizza le sue funzioni.

Perché dunque, di nuovo, partire dalla disabilità? In primo luogo perché ritengo che essa abbia una funzione euristica centrale nella definizione di cosa siano oggi i diritti, articolati ad una combinatoria di confini che solcano il soggetto in profondità e la cui mappatura è indispensabile per una comprensione dell'attualità. In secondo luogo perché le due concezioni esaminate mi sembrano fare leva su schemi differenziali ad un tempo di abilitazione e disabilitazione, di cui l'handicap è per molti aspetti la cartina tornasole. Lo dimostra l'attivismo prodottosi attorno ai *disability studies*, in cui la posta è proprio assumere il disabile come soggetto politico e non solo come soggetto amministrato, preso in cura. Ma, come le grandi questioni sociali hanno messo in luce (dalle lotte operaie a quelle razziali, post-coloniali, di genere), una simile risoggettivazione non può risolversi nella tradizionale grammatica dei diritti, ed esige piut-

¹² Duden parla di «riconoscimento giuridico dell'essere umano senza corpo» (B. Duden, *Die Gene im Kopf – der Fötus im Bauch. Historisches zum Frauenkörper*. Offizin, Hannover 2002, trad. it. *I geni in testa e il feto nel grembo. Sguardo storico sul corpo delle donne*, Bollati Boringhieri, Torino 2006, pp. 217-226).

tosto di pensarsi «fuori dalla pura politica»¹³: da un lato mettendo al centro un'archeologia critica del soggetto cittadino, e dall'altro proprio prendendo sul serio nuove arti di governo che non cessano di capitalizzare la libertà dei governati. Il disabile in questo senso non sta ai margini del soggetto di diritto, ne costituisce invece il cuore e, al limite, la crisi. È l'altro che abita il cittadino e lo minaccia, l'altro a cui dare la morte in quanto "ab-ietto"¹⁴. La disabilità è «tutto quello che il soggetto non può essere per potersi dire tale»¹⁵. Ma è anche l'altro a cui dare la vita, da curare, normalizzare, governare, incentivare. Vita e morte, lungi dall'attenersi al principio di non contraddizione citato dalla Cassazione, danno luogo ad un campo di interazioni complesse che occorre interpretare. Nel disabile dimora infatti già necessariamente il soggetto abile – sovrano, diremmo – presupposto dal diritto e dalla *capacità* che questo richiede per insediarsi e perfino per produrre un effetto di soggettività. Ma questa capacità, oggi, sembra ad un tempo esplodere e polverizzarsi in una serie di singolarità intensive, divenendo luogo ora di cattura e ora di resistenza dentro una nuova rete di valorizzazioni e di linguaggi di governo: in questo senso, quindi, un soggetto socialmente e politicamente disabilitato – un soggetto speciale, potremmo dire – rischia di abitare sempre ed ancora dentro il cittadino. La soggettività disabile si rivela paradigmatica di ciò che resta impensato in entrambi i dispositivi, quello della cittadinanza e quello della ragione governamentale. È, anzitutto, il grado zero delle tecnologie del soggetto mobilitate dal diritto ma mai riducibili a puro diritto. Donde la necessità per l'attivismo disabile, fin dagli anni Settanta, di spostarsi da una semplice lotta per la riforma dei diritti, che pure resta indi-

¹³ Cfr. S. Chignola, S. Mezzadra, «Fuori dalla pura politica. Laboratori globali della soggettività», *Filosofia Politica*, n. 1 (2012), pp. 65-81.

¹⁴ Cfr. J. Kristeva, *Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection*, Seuil, Paris 1980, trad. it. *Poteri dell'orrore. Saggio sull'abiezione*, Spirali, Milano 2006; R. Hubbard, «Abortion and Disability Who Should and Who Should Not Inhabit the World?», in L. Davis (a cura di), *The Disability Studies Reader*, Routledge, New York-London 2006, pp. 93-103.

¹⁵ E.A.G. Arfini, *La ricercatrice vulnerabile. Percorsi narrativi di co-costruzione di genere, sessualità e dis/abilità*, in G. Giuliani, M. Galetto e C. Martucci (a cura di), *L'amore ai tempi dello tsunami. Affetti, sessualità, modelli di genere in mutamento*, Ombre Corte, Verona 2014, p. 102.

spensabile, ad una serie di pratiche costituenti altre¹⁶, autonome dal fantasma dello Stato ma anche sottratte all'agenda neoliberale.

Se dunque i due regimi di soggettività sembrano mescolarsi, ciò non è però esente da conflitti, attriti, territori di confine. Al contrario, ne vediamo ogni giorno di più le destabilizzazioni, che incidono profondamente anche sui diritti. Occorre pertanto comprendere in che modo i diritti siano agiti oggi, da governati e governanti, lungo confini simbolici e materiali che si imprimono sui soggetti e che si situano al centro di progetti, sfide e ontologie politiche multilaterali¹⁷.

4. Il migrante e il cittadino

Uno dei campi di battaglia più attuali in Europa – ma non solo – vede affrontarsi il cittadino e lo straniero. Si tratta di uno scontro dalle origini lontane, ma che negli ultimi quindici anni ha assunto un'urgenza e una forma inedite, dove la difficile relazione tra sistemi di sovranità e di governamentalità emerge, mi sembra, con particolare chiarezza. Il 2015 è stato emblematico – Angela Merkel lo ha definito un anno «incredibile» – perché stretto tra almeno due polarità: da una parte la minaccia dell'Islam radicale, che riguarda solo marginalmente l'Europa e investe in primo luogo proprio il grande mosaico politico e culturale islamico; dall'altra parte i corpi sbarcati sulle nostre coste, annegati nei nostri mari, ammassati alle nostre frontiere. Queste due tragiche cifre del presente hanno stimolato, oltre a dolore e scandalo, una generale ristrutturazione degli archivi giuridico-amministrativi in materia di immigrazione e sicurezza: si pensi alle deroghe fatte a *Schengen*, all'utilizzo di misure di emergenza in Francia e nei Balcani, alle barriere macedoni, allo sgombero della tendopoli di Calais. Ma hanno anche favorito una sorta di rimozione selettiva, obliterando la complessità geo-politica in cui le crisi contemporanee affondano le

¹⁶ Cfr. R. Devlin e D. Pothier, «Introduction: Toward a Critical Theory of Dis-Citizenship», in Id. (a cura di), *Critical Disability Theory: Essays in Philosophy, Politics, Policy, and Law*, UBC Press, Vancouver-Toronto 2006, pp. 1-22.

¹⁷ Sul ruolo metodologico del confine nel capitalismo globale, cfr. S. Mezzadra, B. Neilson, *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*, Duke University Press, Durham and London 2013, trad. it. *Frontiere e confini. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale*, Il Mulino, Bologna 2014.

proprie radici (in tal senso gli attacchi terroristici parigini, proprio come le rivolte nella *banlieue* del 2005, non si stagliano su uno sfondo neutro). Ciò che ha conseguenze tangibili sulla rappresentazione sia sociale che istituzionale dei diritti. Un tratto distintivo del nostro tempo è il diffondersi di una rivendicazione di diritti di cittadinanza percepiti come messi in discussione, se non neutralizzati, dai diritti del migrante – e in particolare del rifugiato, che sta progressivamente sostituendosi al clandestino nell’informazione e nell’immaginario. Rivendicazioni, queste, che devono essere collegate, anche se dentro fenomenologie differenti, ad una più generale insoddisfazione dinanzi a processi di commissariamento del potere e di perdita di scrutinio da parte della società civile¹⁸: nella Grecia sventrata dalla crisi *Alba Dorata* e *Syriza* si sono contese l’elettorato, ma in tutta Europa movimenti come *5 Stelle*, *Podemos* e *Front National* insistono in modi diversi e con diverse progettualità contro apparati di governo (pubblici, privati e comunitari) sempre più tecnocratici e disconnessi dall’*agency* dei governati. Esemplare in questo senso, lo nota l’ex ministro greco Varoufakis¹⁹, la grande narrazione dell’*austerità*, capace di addomesticare l’agenda delle lotte civili. La crisi economica e il difficile rapporto tra stati membri e organismi comunitari – specie per quanto concerne normative finanziarie, di *welfare* e migratorie – acuiscono la percezione di una passività dei cittadini rispetto a poli di governo che hanno perso ogni legame, anche formale, con le categorie della rappresentanza e si assestano su nuove strutture della decisione²⁰. È in questo quadro che va inasprendosi il rifiuto del migrante, a partire dalla convinzione diffusa che le migrazioni siano riconducibili a un progetto di sfruttamento delle risorse del mondo ricco da parte di quello povero, e che i governi occidentali lo favoriscano concedendo agli stranieri tutele (alloggio, salute, sussidi, lavoro) che negherebbero

¹⁸ Sulle patologie contemporanee dei governati, segnate da un irrigidimento autoritario e da un vuoto di partecipazione, cfr. R. Dahl, *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control*, Yale University Press, Yale 1983, trad. it. *I dilemmi della democrazia pluralista*, Il Saggiatore, Milano 1988.

¹⁹ Cfr. Y. Varoufakis, *The Global Minotaur: America, the True Origins of the Financial Crisis and the Future of the World Economy*, Zed Books, London 2011, trad. it. *Il minotauro globale. L’America, le vere origini della crisi e il futuro dell’economia globale*, Asterios, Trieste 2012.

²⁰ Cfr. G. Teubner, *Global Law Without a State*, Dartmouth, Aldershot 1997.

invece ai cittadini, chiamandoli piuttosto a sostenere il peso del dissesto economico²¹. Tutto questo al prezzo, evidentemente, di un'altra obliterazione, che appiattisce le migrazioni sulle modalità dell'asilo e ne ignora quelle dell'identificazione e dell'espulsione²². Cittadinanza e diritto internazionale sembrerebbero così scontrarsi senza possibilità di mediazione, in un momento in cui le istituzioni locali sono ancorate ad una «ragione del mondo» la cui cogenza è quella dell'integrazione dei mercati e del governo della popolazione globale.

5. Nuovi assemblaggi

Si rendono visibili qui nuovi confini, ma anche traduzioni e sconfinamenti. Nel corso del 2015 numerose sono state le mobilitazioni contro l'accoglienza di migranti e rifugiati. In alcuni casi il razzismo ha avuto il sopravvento, sfociando in repressioni e procedure di fermo che per la destra radicale confermano l'idea che gli esecutivi, ridotti a funzioni di polizia, agiscano in diretta ostilità nei confronti di una cittadinanza sguarnita di ogni capacità di controllo²³. Quali sono i confini tra questi soggetti dei diritti? Anzitutto, certo, sono quelli dei ghetti urbani, che riassemblano nel cuore dell'Europa barriere post-coloniali e nuove divisioni di classe: ciò che ha colpito l'opinione pubblica, ad esempio, è stato scoprire che la nuova minaccia terrorista viene dall'interno delle capitali europee, dove le crisi hanno approfondito tensioni di lunga durata. Ma quali linguaggi parlano quei confini, e come interagiscono?

Al netto delle componenti razziste e identitarie dei movimenti, il fenomeno coglie un problema. Se la modernità ha operato un lavoro di coalizione – dentro la tensione formalistica e amministrativa dello

²¹ Cfr. M. Lazzarato, *La fabrique de l'homme endetté. Essai sur la condition néolibérale*, Éditions Amsterdam, Paris 2011, trad. it. *La fabbrica dell'uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista*, DeriveApprodi, Roma 2012.

²² Cfr. S. Sassen, *Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-London 2014, trad. it. *Espulsioni. Brutalità e complessità nell'economia globale*, Il Mulino, Bologna 2015.

²³ Si potrebbe parlare di un paradossale surplus di autorizzazione (cfr. J. Dunn, «Disambiguating democracy», in M. Lenci, C. Calabrò (a cura di), *Viaggio nella democrazia*, ETS, Pisa 2008).

Stato – tra ordine giuspolitico e ordine economico-governamentale, oggi, all'altezza della crisi della forma-Stato e della forma-partito, essi producono nuovi violenti assemblaggi. Da un lato le ricomposizioni tra cittadinanza e *governance* sono mobili, precari, insulari. Dall'altro, però, i progetti di governamentalizzazione dello Stato e di finanziarizzazione dell'economia²⁴ radicalizzano in modo paradossale le categorie attorno a cui i moderni hanno pensato la cittadinanza. La logica della sovranità, che ha potuto innestarsi storicamente su progetti di marginalizzazione di ceti e corporazioni, di monopolizzazione e de-responsabilizzazione del rapporto di governo, infine di indicizzazione del potere a forme di disciplinamento piuttosto che di oggettivazione costituzionale²⁵, appare condotta alle estreme conseguenze proprio dalle tecnologie sperimentate nell'ordine globale²⁶. Ciò che ha ricadute decisive sul piano dei diritti. Come nota Sassen, la scienza politica ha costruito il soggetto dei diritti solo apparentemente come universale, assestandolo anzitutto sull'asse della proprietà e procedendo ad una naturalizzazione del mercato dentro la separazione tra pubblico e privato. Nell'epoca presente, tuttavia, «la globalizzazione economica ha portato con sé una nuova formalizzazione della sfera privata, incluso il rafforzarsi della rappresentazione di quest'ultima come neutrale e tecnica e del mercato come ordinamento migliore dello Stato»²⁷. La cifra sembra essere in effetti quella di un crescente spostamento del comando dal pubblico al privato, in cui una serie di attori convertono le infrastrutture statali in rotte di governo transnazionali. In questa direzione il discorso dell'autorizzazione sovrana è messo tra parentesi da apparati di potere non inscrivibili in esso, ma è contemporaneamente in grado di riadattarsi a forme di coercizione esecutiva estremamente efficaci. Il governo delle migrazioni fa parte di un panorama in cui poteri nazionali e globali integrano le proprie operazioni²⁸.

²⁴ Cfr. C. Marazzi, *The Violence of Financial Capitalism*, Casagrande, Bellinzona 2010.

²⁵ Uso "costituzione", qui, nei termini brunneriani di *Verfassung*, costituzione materiale.

²⁶ Cfr. G. Duso, *La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica*, Polimetria, Milano 2007, pp. 215 e ss.

²⁷ S. Sassen, *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*, Princeton University Press, Princeton 2006, trad. it. *Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all'età globale*, Bruno Mondadori, Milano 2008, p. 238.

²⁸ Cfr. R. Michaels, «The True Lex Mercatoria: Law Beyond the State», *Indiana Journal of Global Legal Studies*, n. 2 (2007), pp. 447-468.

Che la rivendicazione dei diritti di cittadinanza sia oggi ancora pensata da alcuni movimenti con il linguaggio della sovranità nazionale o del populismo, quindi, è indice di una crisi la cui sfida consiste, lo si è detto, proprio nella possibilità di strappare il politico alla rigida alternativa tra Stato e deregolamentazione, rispetto a cui i mercati globali sembrano favorire una potente eterogenesi dei fini²⁹.

6. Sconfinamenti

Ciò che le resistenze alla “occupazione” migrante segnalano, *ex negativo*, è quindi proprio il fatto che alla scomposizione dei confini tra pubblico e privato, tra nazionale e globale, si associ il destabilizzarsi dei confini tra cittadini e non cittadini. Questa ristrutturazione (amministrativa, giuridica, linguistica, concettuale) è però lungi dall’essere univoca, ed è capace di filtrare soggettività e diritti in meccanismi polifunzionali. Un esempio eloquente risale al settembre 2015, quando si è assistito contemporaneamente a due modi diversi di pensare i confini in Europa. Da una parte la militarizzazione delle frontiere nei Balcani e soprattutto in Ungheria, dove le immagini della stazione Keleti di Budapest presidiata dai migranti danno la misura delle soluzioni di blocco ed espulsione³⁰. Il premier ungherese Orbán ha significativamente sottolineato di aver agito per la sicurezza dell’Europa. Negli stessi giorni a Roma, quando gli operatori del Colosseo hanno chiuso i cancelli per circa 3 ore allo scopo di discutere una situazione di precariato che si trascinava da tempo, il governo ha condotto una feroce campagna di indignazione e di delegittimazione, approvando un decreto che equipara i servizi museali ai servizi pubblici essenziali (scuole, ospedali, trasporti) e che dunque limita sensibilmente l’iniziativa sindacale. La colpa degli operatori dell’anfiteatro Flavio sarebbe quella di aver impedito a migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo di esercitare il proprio diritto di consumatori del

²⁹ Per un approfondimento cfr. P. Chatterjee, *The Politics of the Governed*, Columbia University Press, New York 2004, trad. it. *Oltre la cittadinanza. La politica dei governati*, Meltemi, Roma 2006.

³⁰ Cfr. G. Campesi, *Polizia della frontiera. Frontex e la produzione dello spazio europeo*, DeriveApprodi, Roma 2015.

patrimonio artistico italiano. Due porte chiuse, due ingressi sbarrati in due regioni diverse: da una parte il *limes* mediorientale a contenere l'avanzata dei barbari, dall'altra il giardino della fortezza Europa, con le sue meraviglie, disponibile alla libera circolazione dei capitali sul mercato mondiale. Fenomeni di rinazionalizzazione differenziale coesistono con un'irresistibile codificazione neoliberale del territorio e dei soggetti. In entrambi i casi una serie di diritti è stata oggetto di operazioni sia tecniche che simboliche, che ne hanno ridefinito la struttura, agendo non da ultimo attraverso grandi apparati narrativi di desertificazione del legame sociale e di criminalizzazione selettiva delle condotte. Nel frattempo la Germania, che ha accolto un elevato numero di rifugiati, soprattutto siriani, lo ha fatto sulla base di una precisa selezione di forza lavoro: come ricorda Sassen, le migrazioni che segnano l'Europa fin dalla prima età moderna non sono mai state ascrivibili alla sola indigenza dei migranti, ma si legano a doppio filo alla storia del capitale³¹.

Ad un'apparente integrazione degli stranieri fa quindi fronte, al contrario, un duplice appiattimento dei diritti da un lato sul consumatore e dall'altro sul migrante, con una serie di importanti effetti combinatori: che il migrante e il consumatore coincidano o meno su assi spaziali e temporali variabili (il turista, il venditore di forza lavoro, l'agente finanziario, ecc.), che possiedano o meno un buon passaporto o una buona valuta, lo schema della cittadinanza sembra essere in ogni caso sempre meno rilevante nelle costruzioni di soggettività. Il migrante, abilitato e disabilitato in maniera differenziale, diventa un cantiere di precarizzazione, delegittimazione della solidarietà, snellimento dei diritti, espropriazione di strumenti istituzionalizzati di resistenza³². Si pensi alla polemica italiana, a proposito della riforma della scuola, contro insegnanti precari ricattati da un programma di assunzioni legato a flussi di migrazione interna. Il cittadino è sempre meno l'asse del soggetto politico, nel senso indicato in precedenza: è anche in questo senso, forse, che si può dire che dopo il *sujet* venga il

³¹ Cfr. S. Sassen, *Migranten, Siedler, Flüchtlinge. Von der Massenauswanderung zur Festung Europa*, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1996, trad. it. *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Feltrinelli, Milano 1999.

³² Cfr. M. Rovelli, *Servi. Il paese sommerso dei clandestini al lavoro*, Feltrinelli, Milano 2009.

*citoyen*³³. Ma se è così, è chiaro che anche la produzione e l'esazione dei diritti debba essere rilanciata su nuovi fronti di soggettivazione e su pratiche comunitarie altre. La distinzione tra cittadino e migrante, presi in carico da governamentalità che tendono ad integrarsi, si dimostra inadeguata a descrivere i processi che segnano il presente, richiedendo anzitutto una concreta comprensione di nuove fenomenologie di estrazione di plusvalore, di gestione della forza lavoro e di polizia rispetto alle quali stranieri e cittadini, specie nelle metropoli globali, tendono a fare una cosa sola³⁴. Contemporaneamente si accentuano invece i confini tra gerarchie di proprietari e di consumatori sul mercato.

7. La combinatoria dei diritti

Analoghi fenomeni si manifestano su altri fronti, incoraggiando tensioni che non sono a mio avviso ascrivibili solo a categorie culturali ma devono essere inquadrare nella crisi europea degli ultimi anni. Un esempio recente è quello di Colonia, dove nella notte di capodanno 2016 centinaia di uomini hanno molestato le donne nel centro città, in una sorta di *flash mob* sessista. Le reazioni innescate dall'episodio offrono un ampio spettro di alcuni processi di desoggettivazione in un'epoca in cui si diffondono gli attacchi non solo contro lo straniero ma anche contro la cosiddetta "ideologia gender"³⁵ (ma di fatto contro la dignità sociale e giuridica delle donne, perché nel dibattito opera una forma dissimulata di misoginia). Da un lato infatti si è potuto gettare benzina sul fuoco della xenofobia – benché solo in una percentuale minore i fermati fossero stranieri – con proteste di piazza ed episodi di caccia all'uomo; dall'altro lato però si è consolidata una narrazione rassicurante della violenza di genere, che la assesta sul suo carattere pubblico, spettacolare ed etnicamente connotato (con una

³³ Cfr. É. Balibar, *Citoyen sujet et autres essais d'anthropologie philosophique*, PUF, Paris 2011.

³⁴ Cfr. R. J. Scannell, *Cities: Unauthorized Resistances and Uncertain Sovereignty in the Urban World*, Routledge, New York 2016.

³⁵ Con l'espressione si tende a delegittimare sia gli *studies* relativi a questioni di genere e *queerness*, sia il movimento femminista e omosessuale (si veda la recente relazione finale del Sinodo dei Vescovi).

speciale insistenza generalizzatrice sulla misoginia islamica), mettendo in secondo piano quelle forme di violenza privata e tutta europea che caratterizzano la nostra quotidianità. Questa sinergia di narrazioni, che permette ad esempio di dequalificare il migrante attraverso la donna e la donna attraverso il migrante, favorisce nuove forme di manipolazione dei diritti e di subalternizzazione. Anche in questo caso, poi, emerge una particolare messa in discussione dei confini tra pubblico e privato. Da una parte le figure dello slegame tra il politico e il sociale si accentuano, generando la convinzione che siano necessarie pratiche di giustizia privata in grado di supplire ad un ordine pubblico assente. Dall'altra invece si tende ad una nuova spoliticizzazione del privato, contro cui si sono battute per decenni le lotte femministe. Ma ancora, a quali condizioni tutto questo è possibile? Un esempio su tutti, la bestializzazione del migrante e della donna che rischia di imporsi: barbarie e femminilità appaiono accomunate da una stessa radice istintuale³⁶, lo straniero e la donna diventano quindi soggetti *non* politici o *meno* politici, per i quali l'alternativa è di nuovo tra l'espulsione e la messa sotto tutela.

Questo aspetto narrativo dei diritti – in cui la grammatica, per così dire, non prescinde da una precisa sintassi – mi sembra oggi più decisivo che mai, proprio perché può fare affidamento su una capacità di oggettivizzazione strumentale da parte di *fictions* che più che in passato ne annientano la componente situazionale³⁷. L'elemento simbolico non può quindi essere trascurato quando ci si chiede quale sia il soggetto dei diritti. In molti casi l'emersione dei diritti si gioca su un piano di appropriazione delle condotte che non è quello giuridico-legislativo – perché sempre meno la temporalità istituzionale coincide con quella culturale – ma neppure quello di lotte sociali o pratiche di solidarietà, bensì quello del capitale e delle sue forme di valorizzazione. Si pensi al movimento omosessuale e transessuale, in cui ad un vuoto di riconoscimento formale a livello locale si accompagna spesso un proliferare di modelli e stili di vita che attraverso la circolazione di soggetti, merci e linguaggi sono in grado di saturare desideri,

³⁶ Sull'animalizzazione del subalterno cfr. A. Lebras-Chopard, *Le zoo des philosophes. De la bestialisation à l'exclusion*, Plon, Paris 2000.

³⁷ Cfr. D. Haraway, «Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective», *Feminist studies*, n. 14 (1988), 3, pp. 575-599.

identità, rivendicazioni, ma non da ultimo forme di normalizzazione: la visibilità raggiunta da alcune contro-condotte (grazie a cinema, informazione, arte, pubblicità) solo ad uno sguardo superficiale apre spazi di libertà e di integrazione, e funziona invece come apparato di standardizzazione di energie molto più estese che diventano, di nuovo, più facilmente invisibilizzabili, precarizzabili e ricattabili sul piano del lavoro, della salute e dei diritti³⁸ – vale in particolare per i soggetti transessuali, ma continua a valere per i soggetti non caucasici, disabili o non etero-normati. In questo senso, ciò che il piano delle istituzioni è poi chiamato a recepire e formalizzare è una versione solo apparentemente inclusiva dei diritti, tagliata su narrazioni ben definite. Ad un limitato sfondamento di confini si coniuga così la loro intensificazione, tracciando vaste aree di subalternità. Foucault ha ben mostrato questa capacità produttiva e disciplinante, che si gioca sulle libertà che innervano le pratiche di soggettivazione. Ne risultano potenti effetti di individualizzazione, passivizzazione, inaridimento del sociale, stigmatizzazione simbolica ma anche legale del dissenso e dell'azione sociale.

8. La lezione della disabilità

Una risposta convincente a queste discrasie – anche se certamente non l'unica – mi sembra essere proprio quella della disabilità. Non è possibile qui analizzare la storia e la configurazione di questi *studies*, per vocazione declinati al plurale e legati a differenti discipline. Solo in tempi recenti, inoltre, essi hanno conosciuto una significativa diffusione in Europa, mentre l'attivismo disabile resta ancora un fenomeno prevalentemente nordamericano. Vorrei però segnalare almeno tre punti fondamentali che mi sembrano costituire una base comune, e che entrano in risonanza con le questioni analizzate in precedenza nel contesto europeo.

In primo luogo: l'interrogazione sulla disabilità ha dovuto fare i conti, fin dai suoi primi passi, con l'aspetto narrativo cui ho fatto riferimento. È stato cioè necessario, anzitutto, pensare una politica

³⁸ Sul conservatorismo omosessuale, ad esempio, cfr. D. Crimp, *Melancholia and Moralism. Essays on AIDS and Queer Politics*, The MIT Press, Cambridge 2004.

del disabile non a partire dall'ordine giuridico-costituzionale tradizionale, ma da una mappatura di narrazioni che a quell'ordine sono a tal punto aderenti da restare invisibili. Occorreva cioè scavare nelle forme trascendentali del soggetto, nelle tecnologie e nei saperi che lo costituiscono. Questo lavoro ha dovuto seguire almeno due direzioni. In prima battuta una problematizzazione dell'antropologia politica sottesa al paradigma di cittadinanza, ed è anche in questo senso che opera a mio modo di vedere la critica dell'*ableism*³⁹, vale a dire di quelle epistemologie che definiscono il soggetto sull'asse di specifiche abilità fisico-morali – *in primis* la naturalizzazione di libertà e proprietà e la correlata denaturalizzazione della politica, che segnano il soggetto politico moderno a partire dalle dottrine giusnaturaliste, ma che continuano a dare forma a quello contemporaneo. In secondo luogo, però, si è trattato di mettere in questione quei saperi attraverso i quali il disabile assurge a struttura di fondo – proprio perché implicita – di una soggettività costitutivamente attraversata da tecniche di governo orientate alla norma, alla salute, alla crescita, all'ortopedia, alla farmacologia⁴⁰, proprio in un momento in cui alla crisi del vecchio sistema-clinica fa fronte una demoltiplicazione di tecnologie del corpo: in particolare si è trattato di comprendere a quali condizioni la disabilità ha potuto essere tematizzata, classificata e medicalizzata sullo sfondo più generale della follia, dell'internamento, della nosografia, della psichiatria. Anche in questo senso quindi ripoliticizzare la disabilità, discutendone lo statuto di veridizione medico-statistica, significa dissezionare il soggetto in quanto tale e rinegoziare i canoni che lo costituiscono⁴¹. Isolare, riappropriare e trasformare gli impianti epistemico-narrativi ivi in gioco è dunque decisivo nella misura in cui consente di comprendere come funzionano alcuni dispositivi di produzione del soggetto e, in senso lato, dell'umano.

Nella distopia televisiva *Humans*, per inciso, questi nodi sono ben rappresentati: gli umani trattano gli androidi come schiavi, non-

³⁹ Cfr. T. Siebers, *Disability Theories*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2008; F. K. Campbell, *Contours of Ableism: The Production of Disability and Aabledness*, Palgrave Macmillan, New York 2009.

⁴⁰ Cfr. S. Tremain (a cura di), *Foucault and the Government of Disability*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2010.

⁴¹ Cfr. M. Oliver, *The Politics of Disablement*, Palgrave Macmillan, New York 1990.

soggetti da impiegare nella manodopera, nella logistica, nell'amministrazione pubblica e domestica e perfino nella prostituzione; ma le macchine viceversa trattano gli umani come soggetti amministrati e medicalizzati. Non a caso la disabilità è una delle questioni centrali. Da un lato gli umanoidi realizzano standard iper-umani: forza, bellezza, efficienza, intelligenza, che hanno frustranti effetti di passivizzazione dell'umano, strutturalmente limitato e precario. Dall'altro lato per anziani, disabili e malati è obbligatorio il supporto degli androidi, che hanno pieno accesso alla loro cartella clinica e ne programmano la vita. Si tratta di un vero e proprio sistema «somatocratico», per utilizzare un concetto foucaultiano. Ma di nuovo, complessi intrecci incidono sulla definizione dei diritti – degli umani ma anche dei non umani, i cui confini si rivelano labili e convocano a pieno titolo la giurisprudenza – a partire dal lavoro e dalla salute.

Donde il secondo punto. Lo sguardo della disabilità non può che pensare in altro modo la relazione tra soggetti. Come rileva Kristeva⁴², essa ci ricorda che la morte è inscritta nella vita quale cifra reale e contingente dei corpi. Si tratta di capire in che modo vogliamo esperire ed organizzare politicamente il legame che è sempre sotteso alla precarietà che ci abita, che tanto il soggetto moderno quanto quello economico-liberale tendono a squalificare come mera dipendenza, vincolo, illibertà. Nel suo dialogo con Butler, l'attivista disabile Sunaura Taylor si chiede come forme di vita in comune possano costruirsi nella regione di frontiera tra salute e morte, tra norma e mostruosità, ripensando in profondità il confine tra ciò che è umano e ciò che non lo è. In che modo, quindi, i diritti possano essere rimessi in gioco dentro altre narrazioni della vita ed altre soggettivazioni, ma prima ancora, a mio modo di vedere, dentro una diversa giurisprudenza dell'agire in comune, che rilanci dal lato dei governati le autonomie e le singolarità implementate dalle nuove razionalità di governo. Si tratta quindi in qualche modo di lavorare altrimenti con i confini, al di fuori delle tecnologie del capitalismo contemporaneo. Ne va, ad esempio, della possibilità di assumere il discorso della specialità altrimenti, scommettendo sulle sue potenze di socializzazione e di cooperazione piuttosto che sulle sue capacità di individualizzazione, fungibilità, produzione di valore.

⁴² Cfr. J. Kristeva, «Notre humanité commune», in E. Pillet (a cura di), *Tous fragiles, tous humains*, Albin Michel, Paris 2011.

La terza questione ha a che fare proprio con la necessità di sottrarsi all'astratta alternativa ideologica (che continua ad insistere sul soggetto neoliberale) tra autogoverno ed eteronomia. Come la letteratura critica ha mostrato, nei dispositivi di autorizzazione storicamente colonizzati dai regimi di Stato queste due opzioni ne costituiscono in realtà una sola: la supposta immanenza del potere ad un soggetto di diritto che si lascia governare in esclusiva aderenza alla propria volontà, infatti, implica la produzione monopolistica di un'istanza di potere unitaria e non resistibile, dunque l'esclusione strutturale dei cittadini dalla partecipazione politica grazie a dispositivi di rappresentanza. Se il soggetto moderno ha costruito le condizioni della propria spolticizzazione proprio su profili di "abilismo" (la sovranità, anzitutto), la sfida della disabilità è viceversa quella di ripensare forme di conduzione di sé e degli altri dove autonomia e governo coesistano e nella cui tensione possa essere situato l'agire politico. Anzitutto perché orientato alla pluralità inscritta nei corpi, nel loro essere sempre ad un tempo differenti e in comune, e non alla finzione di una *societas civilis* da produrre artificialmente tra individui irrelati, indifferenziati, neutrali, deresponsabilizzati. Non solo il disabile, in questo senso, ma l'umano è inteso come naturalmente attraversato da pratiche di governo concrete che non sono mai autosufficienti né autorizzabili, ma sempre inevitabilmente parziali, corporative, sulla soglia di capacità, bisogni e *claims* che fanno comunità e che richiedono pertanto logiche di responsabilità diverse da quelle del mercato⁴³.

Quale il significato dei diritti in questa prospettiva? Le politiche della disabilità tentano di pensare il diritto al di là della crisi dello Stato, verso forme di azione politica non riducibili a meccanismi di giuridificazione e normalizzazione del comando. Si tratta di sciogliere e ridefinire l'alleanza tra legge e norma, tra diritto e governamentalità, che abbiamo imparato a conoscere. Una diversa accezione dei diritti non può quindi prescindere, mi sembra, da un esercizio di rioggettivazione costituzionale e di risoggettivazione politica radicalmente altro, in cui l'interrogazione sulla giustizia sia posta al centro in maniera inedita. In un momento in cui è urgente ripensare il comune – e in esso forme di dignità dell'umano cui possano riarticolarsi i diritti – in

⁴³ Cfr. T. Titchkosky, *Disability, Self, and Society*, University of Toronto Press, Toronto 2006.

una dimensione globale ipotecata da narrazioni desocializzanti e disabilitanti, l'esperienza dei *disability studies* mi sembra rappresentare un avamposto di resistenza, di uso dei beni comuni e di reinvenzione costituente, oltre categorie come quelle di popolo, Stato, e democrazia⁴⁴.

⁴⁴ Cfr. M. Shildrick, *Dangerous Discourses of Disability, Subjectivity and Sexuality*, Palgrave Macmillan, New York 2009, pp. 140 e ss.